

Statuto
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"2010 CANOTTIERI CANDIA"
Costituita il 9 Settembre 2010

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA.

Art. 1- E' costituita, con sede in Via Sottorivara, 2- Candia Canavese (TO), una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro con la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica 2010 CANOTTIERI CANDIA"**.

Art. 2 - L'Associazione ha per scopo, in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed in particolare si prefigge di promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, lo sport del canottaggio o (altre discipline), sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto compresa l'attività didattica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

L'associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto all'oggetto principale, attività diverse nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi

competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere e si impegna altresì ad adeguarsi alle disposizioni emanate in tema di tutela dei minori, per la prevenzione delle molestie e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 3- L'Associazione ha durata illimitata. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare, nell'interesse sociale, l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, regionali e nazionali.

Art. 4 - I colori sociali sono: BIANCO – BLU

SOCI e TESSERATI

Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte della Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Onorari ed Ordinari.

L'adesione in qualità di socio ha durata illimitata, fatti salvi i casi di rinuncia o di esclusione. Possono essere altresì ammessi a far parte della Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, in qualità di Tesserati della stessa.

Possono essere ammessi come Tesserati dell'Associazione, a semplice richiesta, maschi e femmine a partire dagli otto anni di età, che siano in possesso di idonei requisiti fisici, specifici per lo sport del canottaggio, accertati periodicamente nelle sedi competenti. Essi sono tenuti al pagamento di una quota, come minimo, mensile. I Tesserati hanno diritto a frequentare la sede sociale e fare uso delle imbarcazioni sociali, o impianti o attrezzature sociali, rispettando peraltro il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo. I Tesserati non godono dei diritti di cui all'Art. 8, lettere a-b-c.

La qualifica di Tesserato si assume con il rilascio della Tessera ed ha durata corrispondente ad un anno solare, rinnovabile.

In ogni caso, chiunque svolga attività sportiva nell'ambito dell'Associazione deve obbligatoriamente essere in possesso di idonei requisiti fisici per lo sport del canottaggio, accertati periodicamente nelle sedi competenti, nonché essere munito di tessera, ciò anche per i Soci.

Art. 6 - Sono Soci Onorari coloro che, per meriti particolari, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti dall'Assemblea Generale dei Soci. Essi sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Art. 7 - I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le

norme stabilite dall'art. 5 del presente Statuto. Essi pagano una quota annuale.

Art. 8 – Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- b) votare a tali Assemblee;
- c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché Soci da almeno 1 anno e maggiori di età;
- d) frequentare la sede sociale e fare uso delle imbarcazioni sociali, o impianti, o attrezzature sociali, rispettando peraltro il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'adesione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione.

Art. 9 - I candidati a Soci Ordinari devono presentare richiesta scritta alla Presidenza, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato. In caso di minori di età, la richiesta deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute, e, stabilito quali di esse debbano aver corso, provvederà all'affissione all'albo sociale dei nomi dei candidati, fissando un termine entro il quale i Soci potranno comunicare al Presidente le loro osservazioni.

Trascorso tale termine il Consiglio deciderà in merito all'ammissione dei candidati. In questa materia le decisioni del Consiglio sono insindacabili.

Art. 10 - L'ammontare delle quote annuali dovute dai Soci Onorari, Ordinari, nonché di quelle mensili dovute dai Tesserati, viene stabilito dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della quota annuale, o mensile, da parte del Tesserato, deve essere effettuato rispettivamente entro trenta giorni dalla comunicazione della sua ammissione, per quanto riguarda il Socio, e contestualmente all'assunzione della qualifica di Tesserato per quanto riguarda quest'ultimo. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte del Socio, mentre il Tesserato è tenuto al versamento della quota entro la fine di ogni mese. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo a Soci e/o Tesserati che svolgono effettiva attività sportiva agonistica e/o per altri meriti. Il ritardo sul pagamento della quota annuale o mensile è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio e del Tesserato, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 12.

Art. 11 - L'accoglimento della domanda di ammissione, così come l'assunzione della qualifica di Tesserato impegnano il Socio ed il Tesserato ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle normative in essere della Federazione Sportiva di appartenenza.

Art. 12 - La qualifica di Socio e di Tesserato si perde per:

- a) dimissioni: queste devono essere presentate per lettera raccomandata A/R entro il 30 novembre di ogni anno;
- b) radiazione: i Soci e i Tesserati che siano in ritardo di oltre due mesi nel

pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità;

c) esclusione: il Consiglio Direttivo, su decisione del Collegio dei Probiviri, può disporre l'esclusione dall'Associazione del Socio e del Tesserato il quale comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione e tenga una condotta non degna;

d) decadenza: il Consiglio può disporre la decadenza dalla qualifica di Socio e/o di Tesserato in caso di loro assenza, secondo quanto previsto dal seguente Art. 13.

Art. 13 - Il Consiglio potrà dichiarare Soci e/o Tesserati assenti, esonerandoli, se tenuti, dal pagamento delle relative quote, quei Soci e/o Tesserati che non frequentino la sede sociale. I Soci e/o Tesserati assenti non potranno usufruire di alcuno dei vantaggi loro concessi. Decorso un anno di assenza, il Consiglio potrà disporre al loro decadenza dalla qualifica di Socio e/o Tesserato.

Art. 14 - Il Socio e il Tesserato inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è passibile da parte del collegio dei Probiviri delle seguenti sanzioni: richiamo semplice, verbale, ammonizione, sospensione temporanea, esclusione dall'Associazione.

Art. 15 - La qualità di Socio e di Tesserato non sono trasmissibili; la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non può essere in nessun caso restituita ai soci.

Art. 16 - L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 17 - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente dall'Assemblea Generale, dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti e donazioni.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere esposto nei locali dell'Associazione almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.

Per ragioni di incompatibilità, i Soci non possono assumere incarichi e/o effettuare prestazioni nei confronti dell'Associazione, in qualunque forma contrattualizzati, che prevedano l'erogazione di compensi e/o rimborsi in

forma stabile o comunque continuativa.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEE

Art. 18 - Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie: L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci e i Tesserati. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di due. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Art. 19 - L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Gruppi di almeno 5 Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla nomina dei Consiglieri e del Collegio dei Probiviri, alla approvazione dei programmi e delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina degli scrutatori e a quant'altro rientri nella ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è competente a decidere, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Art. 20 - L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 21 - I Soci presenti all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.

Art. 22 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta elegge altresì due scrutatori. Delle Assemblee deve stendere relativo verbale.

I soci non in regola con le quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea non possono esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea si potrà altresì svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche all'estero, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di quattro e non più di nove membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria con due elezioni distinte; una per il Presidente e una per i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un quadriennio. Il Presidente ed i Consiglieri, scaduti alla fine del quadriennio, sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi o che sono stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

La carica di componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente,

quella del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa della Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri od a persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti al funzionamento della Associazione.

Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi

sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno alla gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità. Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante. Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 25 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in ogni circostanza e ad ogni effetto; solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice- Presidente Vicario. Il Presidente sovrintende alla amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta. Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio ai Soci e Tesserati, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l'archivio. Al Tesoriere è affidata la conservazione e l'amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio. Egli esige i contributi dei Soci e dei Tesserati, cura l'incasso dei crediti, previo controllo del Consiglio; egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione ordinaria.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Circolo con un preavviso di cinque giorni, salvo casi di urgenza, presso la sede Sociale o comunque nella Provincia di Torino, ovvero con altre modalità consentite dalla legge vigente, comprese l'audio-conferenza e/o la videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 27 - In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo, verrà nominato consigliere il Socio che alle ultime elezioni risulti il primo escluso e così di seguito per ulteriori surroghe.

Qualora vengano a mancare Consiglieri per la surrogarli il Consiglio resterà in carica regolarmente fino a che non verrà a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dei componenti del Consiglio, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente fanno decadere il Consiglio Direttivo: in tal caso resterà in carica il Vicepresidente solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Il Collegio dei Probiviri si compone di un minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea dei Soci: instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci e dei Tesserati che commettono azioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o che in genere, contravvengano alle norme dello Statuto sociale.

Completata l'istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio o del Tesserato, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell'Assemblea Ordinaria, come previsto all'art. 19 del presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 29 - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all'albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 30 - L'Associazione 2010 CANOTTIERI CANDIA in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio o (ad altre Federazioni Sportive), osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola

compromissoria di cui allo/agli statuto/i federale/i.

L'Associazione si impegna inoltre ad accettare i provvedimenti disciplinari emessi dagli enti e dagli organismi affiliati, nonché ad adeguarsi alle disposizioni emanate in tema di tutela dei minori, per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 31 - Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei Soci.

LIBRI SOCIALI

Art. 33 - A cura del Consiglio Direttivo devono essere tenuti regolarmente i seguenti libri del Circolo: Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci.

Il Libro Verbali delle Assemblee è a disposizione dei Soci.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

VISTO PER L'INSERZIONE
TORINO, 5 dicembre 2023

In originale firmati:
Sarah Eva Bertolino

ALESSANDRO ADAMI Notaio
